

~~20239/2006~~
20239/2006

IL GIUDICE DESIGNATO

Letti gli atti

PREMESSO

L'Astrabet Ltd., Società con sede in Malta ed autorizzata da quello Stato all'attività di raccolta delle scommesse "on line", ha lamentato che il Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, includendo il proprio nominativo nel decreto del 7 febbraio 2006, aveva disposto l'interruzione dell'allacciamento alla rete internet del sito www.astrabet.com. sopprimendo a tal fine l'associazione tra il nome del dominio della ricorrente e l'indirizzo IP corrispondente al server di sua proprietà.

Tale determinazione è stata assunta sul presupposto che la società fosse sprovvista delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di giochi in Italia.

Ciò premesso l'Astrabet Ltd, sotto il profilo del *funus boni iuris*, lamenta che l'atto, adottato in carenza di potere, sarebbe lesivo dei propri diritti, garantiti anche a livello comunitario, quali quelli di libertà di stabilimento, di tutela e di riservatezza delle comunicazioni, di prestazione di servizi e dei diritti della personalità.

A sostegno di tale tesi ha escluso che le autorità dello Stato italiano abbiano un poter di ingerenza evidenziando sul punto che ogni attività della società finalizzata al perfezionamento delle scommesse ed al pagamento delle vincite avviene fuori dal territorio nazionale e senza l'intermediazione di agenti italiani.

La ricorrente ha anche provveduto a citare la SO.GE.I. spa, gestore del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, avendo tale società proceduto alla materiale soppressione dell'associazione tra il nome del dominio dell'Astrabet e l'indirizzo IP ad esso assegnato nonché ad attribuire alla società un diverso indirizzo IP (reperito tra quelli dedicati alla So.ge.i.) conseguendo il risultato di dirottare l'utente, attraverso tale nuovo indirizzo, ad una pagine web contenente l'avvertenza che il sito dell'Astrabet non è raggiungibile.

Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nel merito ha ritenuto infondati i motivi addotti a sostegno del ricorso evidenziando che la ricorrente era priva sia dell'autorizzazione di pubblica sicurezza che della concessione, presupposti questi imprescindibili imposti dalla normativa statale per l'esercizio delle scommesse. A tale riguardo ha sostenuto che il sistema nazionale del gioco